



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Del modo d'andare alla Madonna di S. Celso, & altre Chiese, per occasione d'Indulgenze, stationi, orationi &c.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

te e religioſe attioni, oſeruando diligentemente tutto quello che in queſta parte è ſtato ordinato ne i noſtri Conclij Prouinciali.

Nelle proceſſioni delle letanie, & altre, niſſuno porti dietro, ò metta fuori in quelle ſtrade e luoghi doue ſi paſſa, coſa alcuna da mangiare, nè da bere, ò per ſe, ò per vendere ad altri.

Commandiamo ancora à tutti li Capitoli, Rettori, Vicarij, Sacriſti, Oſtarij; & altri Cuſtodi della Chieſa Metropolitana, delle Collegiate, e Parochiali, che ammoniſcano tutti i preſati delinquenti nelle Chieſe; & che non permettano, che in eſſe ſi facciano le coſe di ſopra prohibite, ouero almeno ne auertiſcano noi; ò gli Officiali noſtri; nel qual officio ſe faranno negligentij, incorrano la pena di pagar duò Scudi per ciaſcuna volta, conforme à la Bolla ſudetta di Pio Quinto di ſanta memoria.

Ricordiamo anco à Religioſi ouero Regulari, il commandamento che à loro è fatto nella detta Bolla in virtù di ſanta obedièza, di douer deputare qual ch'vno nelle lor Chieſe, che ſcacci fuori queſti tali; E ſe faranno in ciò negligentij, vuole che ſiano grauiffimamente ripreſi dall'Ordinario; e ricuſando eſſi d'obedire, incorrano in grauiffime pene in eſſa Bolla contenute.

E per queſto li ammoniamo, e preghiamo nelle viſcere del Signore, che per riverenza & honore di Dio, e per eſequire il ſudetto Concilio di Trento, e Bolla di Pio Quinto, & anco l'altre Bolle del medefimo Pio Quinto di ſanta memoria, di 27. Giugno 1566. ſtampate preſo il Concilio noſtro primo Prouinciale, facciano eſattiffimamente oſeruare nelle loro Chieſe le ſopradette coſe.

In fede delle quali coſe habbiamo commandato, che queſto noſtro Editto ſottoſcritto di mano noſtra, e del Cancelliere della noſtra Corte Archiepiſcopale, ſia poſto in publico, & attaccato alle porte della Chieſa noſtra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiſcopale; & vogliamo che tal aſſiſione habbia quella iſteſſa forza, come ſe à tutti fuſſe ſtato particolarmente inſi-

mato, notificato, e preſentato. Dat. nel Palazzo noſtro Archiepiſcopale il 13. di Nouembre. M. D. LXXIIII.

B D I T T O

Del modo d'andare alla Madonna di S. Celſo, & altre Chieſe, per occaſione d'Indulgenze, ſtationi, orationi &c.

CAROLVS S. R. E. PRESBY. Cardinalis Tit. Sanctę Praxedis, Dei & Apoſtolice ſedis gratia Archiepiſcop. S. Eccleſię Mediolanenſis.

NON poſſiamo ſenza gran pregiudicio della conſcienza noſtra, e pericolo di qualche nouo ſtagello e ruina dalla mano di Dio ſopra queſto popolo, diſſimular in eſſo le publiche offeſe, che ſi fanno à ſua diuina maieſtà, nè anco le manifeſte occaſioni di eſſe; molto meno quelle, con le quali v'è più apertamente congiunta grauiffima ingiuria al diuino culto, come è l'irriuerenza e l'abuoſo delle Chieſe e luoghi ſacri, delle feſte è ſolènità de i ſanti, e di quell'ineſtimabil teſoro delle ſante indulgenze; del quale con il caro prezzo del ſuo ſangue ſparſo nella ſanta Croce, e con i meriti, fatiche, martirij, & morte de i ſuoi ſerui & amici hà arricchito Chriſto Signor noſtro la ſua cara ſpoſa la Chieſa ſanta, e per mezzo del ſuo Vicario in terra ha fatto, è fa alla giornata coſi abondante parte à queſta Città & popolo.

Di qui è che ſentiamo grandiffimo dolore, in veder con gli occhi noſtri troppo ingratemente continuati, e moltiplicati in queſta Città varij publici ſcandali e peccati intorno à queſte coſe; in tempo ſpecialmente, nel quale la freſca piaga della peſtilenza paſſata, pareua che doueſſe baſtare à frenar in queſto tutti quegli anco, ne i quali per altro non foſſe nè timor di Dio, nè punto di deſiderio della ſua propria ſalute.

Il che è anco tanto maggiormente di vniuerſale ſcandalo à queſto popolo, & occaſione manifeſta à molti de' nuou

peccati, quanto che si commettono simili transgressioni nelle parti più frequenti della Città, e ne i luoghi e tempi più sacri e solenni, e di maggior concorso delle genti; nè ciò passa più senza manifesto dispreggio delle constitutioni de sommi Pontefici, de sacri canoni, de concilij, & vltimamente di quello di Trento, e de i Sinodi, & altri ordini da noi publicati in questa materia.

Però vedendo noi, che, nè l'Editto nostro passato, nè tutti gli officij, che infinite volte e con nostre lettere, & in voci habbiamo fatto intorno à questo, e per noi stessi, e per i Parochi, e Predicatori, & altri nostri ministri, e cooperatori in priuato & in publico, con il popolo tutto, & anco con i Magistrati di questa Città; nè le diligenze fatte sopra ciò da loro, hanno bastato sin qui à rimediar à si fatti scandali e peccati publici: habbiamo deliberato di aggiungere hora alcune più efficaci provisioni, prima che sia come necessitata la diuina giustizia à castigar peccati così graui, con mandar alcuna vniuersal calamità ò estermio sopra tutto il popolo, come già hauea cominciato con la pestilenza.

Prima dunque renouiamo l'Editto sotto il dì 13. di Nouembre dell'anno 1774. publicato da noi sopra la conuersatione nelle Chiese; & ordiniamo, che da tutti i parochi di questa Città & diocesi sia di nouo letto al popolo solennemente fra la Messa insieme con questo nostro secondo Editto, e da tutti, à chi si spetta, obseruato inuiolabilmente l'vno è l'altro.

Poi in oltre per l'officio nostro, e per l'autorità dataci in qualunque modo da sacri canoni, e concilij, e da constitutioni de sommi Pontefici, e specialmente dal sacro Concilio di Trento, anco come delegati della santa Sedia Apostolica, con questo nostro Editto, per prima, seconda, terza e perentoria monitione, commandiamo come qui à basso, in virtù di santa obediencia, e sotto pene ad arbitrio nostro, etiam di interdetto dalla Chiesa inclusiuè, & anco di scomunicazione in subsidio, & altre

pene da incorrerli; e dichiararsi, ò infligersi ad arbitrio nostro, secondo la qualità della colpa, e cotumacia di chi contrasara.

Che nella Città gl'huomini, di qual si voglia stato, grado, e conditione che siano, dopò mezz'hora dal suono del campanone grosso della Chiesa nostra Metropolitana fino à mezzo di, e le donne dal mezzo di sino à sera, non vadano ne i giorni di festa alla Chiesa di S. Maria di San Celso, nè in qual si voglia giorno à quella ò altra Chiesa della Città, doue sia all'hora Indulgenza plenaria, ò la statione di Roma, ouero si celebri quel giorno la festa principale di detta Chiesa, ò per occasione di altra festa, ò indulgenza, ò altra diuotione frequente di genti.

Che ne anco vadino huomini, ne donne all'oratione delle 40. hore ordinarie in questa Città, in quelle hore che di sopra gli vietamo rispettuamente eccettuati quelli, à quali per il compartito fatti dalli nostri deputati, secondo il solito di questa oratione, toccherà à andarui à quell'hora.

Che in tutti i casi, alle Chiese doue siano l'oratione delle 40. hore, ò la statione di Roma, ò altra solennità, ò concorso di genti come di sopra, nè anco la mattina, vadano donne tutto, nè parte della strada; in altro modo che à piede.

Da tutto ciò eccettuamo le persone, alle quali per infermità, indispotione, grauidanza, ò altro ragioneuole impedimento, sarà da noi concessa licenza in scritto di andar altrimeti, ò in altro tempo: le quali però quando non obseruino il modo espresso da noi nella licenza, sia nulla la licenza, & esse sottoposte & obligate alle medesime pene.

Eccettuamo anco, che i contadini, & altre persone habitanti di fuori della Città, possano liberamente andar ad ogni Chiesa da tutte le hore in queste occasioni; e gli habitanti di ciascuna parochia possano andare à tutti i tempi alla loro Chiesa parochiale, & alle processioni particolari, che facesse la vicinanza di essa parochia à qual si voglia Chiesa, conuenendoui processionalmente, distinte le donne da gli huomini; e

utto il popolo possa sempre andare alla Chiesa commune matrice de tutti, cioè alla Chiesa Metropolitana; & parimente che tutti possano andare anco nelle hore di sopra prohibite in ogni Chiesa à vdir le prediche, & sacre lettioni.

Eccettuamo anco che i seruidori de le gentildonne possino accompagnarle anche nelle hore, nelle quali vetiamo alli huomini andarui.

Inoltre riserviamo, & dichiariamo riservati à noi tutti i peccati mortali, che con parole, gesti, ouero altri atti lasciui si commetteranno da questo giorno innanzi nella Città, ouero nella diocese, da huomini ò donne, nelle Chiese, & luoghi sacri, & vie publiche, etiam dalle fenestre, e porte delle botteghe, ouero case, nelle occasioni delle donne che vi sono, e passano per andar ò tornar dalle diuotioni dette di sopra: è renochiamo quanto à questi casi hora à noi riservati, ogni facultà da noi concessa da qui indietro à qual si voglia confessore: è com mandiamo à tutti i Sacerdoti secolari e regolari sotto pena di scomunicatioe latae sententiae, che non assolino, chi sarà da qui innanzi, incorso in questi casi riservati, senza la facultà scritta da noi, ò dal Reuerendo Ordinario penitenciero maggior della Chiesa nostra Metropolitana: la qual licenza si aldata dopo il presente Editto: è quando anco gli sarà concessa la facultà di assoluere in simili casi, non assoluere contra la dispositione de i sacri Canon, & decreti del Concilio di Trento, e nostri prouinciali, e tauoletta nostra già publicata de casi riservati, quelli che haueranno publica è notoriamente peccato, senza che preceda la publica satisfattione, e penitenza.

Questo nostro Editto, & ogni sua dispositione ordiniamo, che habbia vigore fino à tato, che noi veduta vera emendatione, daremo espressamente in scritto altro ordine.

AMMONIAMO POI, essortiamo, e preghiamo per la misericordia di Dio tutti si huomini come donne, che fuori delle hore che habbiamo di sopra vietate di stantamente à loro, conuenghi frequente ogniuno alle Chiese, doue è

statione, indulgenza, oratione di quarant' hore, ò altra diuotione.

Che ogniuno si nell' andare, come nel tornare, fughi ragionamenti vani, & altra cosa, che non conuenga alla diuotione, & alla indulgenza perche si va, & in somma qual si voglia cosa, che possa offendere la maestà di Dio.

Che ciascuna donna di qual si voglia grado è conditione, nell' andare alle diuotioni lasci ogni vanità nel vestire e nell' ornarsi, & vadi con ogni santa modestia Christiana, e cò habito demesso.

Quanto poi al velarsi intieramente, come habbiamo ordinato nel nostro Editto nel conuersare santamente in Chiesa, lo faccia ciascuna di maniera, che non habbiamo à essequire contra di loro le censure e pene; come faremo, & habbiamo ordinato che i nostri Vicarij e ministri faccino irremissibilmente per l'aueruire, poiche in alcune, dopò tanta soleritudine nostra, si vede si lunga contumacia, e disobediencia.

In quarum rerum fidem, hoc nostrum edictum sigillo Archiepiscopali Sancti Ambrosij muniti, subscriptioneque Reuerendi Ordinarij Cancellarij nostrae Ecclesiae Mediolanensis signari, idemque basilicae Metropolitanae nostrae valuis affigi, & ab vnoquoque parrocho legi, & promulgari mandauimus. Dati Mediolani, die 8. Martij. 1578.

Carolus Card. tit. S. Praxed. Archiep.

EDICTVM, ET DECRETVM
de Dominica prima Quadragesimae:

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis
Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicae
Sedis gratia Archiepiscopus sanctae
Ecclesiae Mediolanensis.

DESSIMO à tutti notitia l'anno passato 1576. con vna nostra lettera publicata il primo di Marzo, dopò matura consideratione e consulta fatta, si in Roma, come in questa Città, con persone dotte, religiose, e di molta prudenza, che il principio della Quadragesima